

2021

SCHEDA NR. 33/2021

Legge di bilancio per l'anno 2022

LEGGE N.234 DEL 31/12/21



**CISL**  
**SCUOLA**

Disposizioni	Note e commenti
<p><b>Commi da 2 a 4 – Modifica alla tassazione IRPEF</b></p> <p>2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:</p> <p>a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; d) oltre 50.000 euro, 43 per cento»;</p> <p>b) all'articolo 13:</p> <p>1) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: « a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro; b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro; c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al</p>	<p>Vengono rimodulate le aliquote per l'imposta sui redditi delle persone fisiche.</p> <p>Il taglio dell'Irpef contenuto in legge di Bilancio elimina una fascia di reddito, portando gli scaglioni delle aliquote dagli attuali 5 a 4. Viene eliminato, infatti, lo scaglione con l'aliquota al 41% (quarto scaglione attuale) e ridotta di 3 punti quella al 38% che passa al 35%.</p> <p>In definitiva, il taglio dell'Irpef, quindi, rimodula gli scaglioni secondo il seguente modello: la fascia di reddito fino a 15mila euro resta al 23%, quella compresa tra 15mila e 28mila euro passa dal 27% al 25% (<b>è la fascia che riguarda la maggior parte del personale della scuola</b>), lo scaglione 28-50mila cambia aliquota dal 38% al 35%; infine, oltre i 50 mila euro di reddito si passa direttamente al 43%.</p> <p>Vengono rimodulate anche le <b>detrazioni di imposta</b>.</p> <p>Per evitare perdite nel cambio delle regole IRPEF si prevedono, inoltre, ulteriori detrazioni per le varie categorie come indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>lavoro dipendente da 25.000 a 35.000 l'importo della detrazione si incrementa di 65 euro</b></li> <li>- pensionati da 25.000 a 29.000 l'importo della detrazione si incrementa di 50 euro</li> <li>- lavoro autonomo da 11.000 a 17.000 l'importo della detrazione si incrementa di 50 euro</li> </ul> <p>Inoltre, va precisato che ai lavoratori dipendenti con redditi sotto i 28.000 euro</p>

rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro »;

3) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

« a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro »;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro »;

5) al comma 5, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

« a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;

- continua ad essere riconosciuto anche nel 2022 **il trattamento integrativo di 1.200 euro**, se i redditi sono al di sotto di 15.000 euro;
- per chi risulta nella fascia tra i 15.000 e i 28.000 euro **continua ad essere riconosciuto il trattamento integrativo fino a un massimo di 1.200 euro** a condizione che la somma delle seguenti detrazioni sia superiore all'imposta lorda:
  - detrazioni per i carichi di famiglia;
  - detrazioni per i redditi da lavoro;
  - detrazioni per gli interessi passivi sui mutui relativi a terreni e abitazione principale contratti entro il 31 dicembre 2021;
  - detrazioni per spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica sostenute fino al 31 dicembre 2021.

**L'applicazione delle nuove aliquote è posticipata al 31 marzo 2022.**

b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;

b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro »;

6) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

« 5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro ».

3. Al decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole: « 28.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 15.000 euro » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico,

limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda »;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: « , tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2 » sono soppresse;

b) l'articolo 2 è abrogato.

4. In relazione agli effetti finanziari conseguenti all'avvio della riforma fiscale, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è previsto, per gli anni 2022-2024, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF derivante dai commi 2 e 3. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento

<p>delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.</p> <p>5. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dal comma 2, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022.</p>	
<p><b>Commi da 87 a 88 – Trattamento pensionistico anticipato</b></p> <p>87. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 14, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i medesimi requisiti nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo »;</p> <p>b) all'articolo 14, commi 2, 3 e 6, lettera d), le parole: « quota 100 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 »;</p> <p>c) all'articolo 14, comma 7, al primo periodo, le parole: « quota 100 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 » e, al secondo periodo, le parole: « In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio</p>	<p><b>Quota 102 (sostitutiva di quota 100)</b></p> <p>I <b>nuovi</b> requisiti per accedere all'anticipo pensionistico "quota 102" sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- anzianità anagrafica di 64 anni (in precedenza erano 62);</li> <li>- anzianità contributiva di 38 anni</li> </ul> <p>entrambi <b>da conseguirsi nell'anno 2022</b>.</p> <p>Il diritto acquisito entro il 31/12/2022 può essere esercitato anche successivamente.</p> <p>Le domande di cessazione, per il personale del comparto scuola, devono essere presentate <b>entro il 28 febbraio 2022</b> con effetto dall'inizio del successivo anno scolastico.</p>

<p>2019, » sono sostituite dalle seguenti: « In sede di applicazione per l'anno 2022, entro il 28 febbraio 2022, »;</p> <p>d) all'articolo 22, comma 1, le parole: « quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 14, comma 1, »;</p> <p>e) all'articolo 23, comma 1, le parole: « quota 100 ai sensi dell'articolo 14 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 14, comma 1 ».</p> <p>88. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppressa.</p>	
<p><b>Commi da 91 a 93 – Ape sociale</b></p> <p>91. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 » e alla lettera a), le parole: « da almeno tre mesi » sono soppresse.</p> <p>92. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate nell'allegato 3 annesso alla presente legge. Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell'anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) è di almeno 32 anni.</p> <p>93. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 144,1 milioni di euro per l'anno 2022, 278,8 milioni di euro per l'anno 2023, 251,2 milioni di euro per l'anno</p>	<p><b>L'APE Sociale viene estesa fino al 31 dicembre 2022.</b></p> <p>Tra i beneficiari dell'APE Sociale viene incluso anche <b>il personale docente delle scuole primarie</b> (ricordiamo che erano già inclusi i docenti della scuola dell'infanzia e gli educatori degli asili nido). I requisiti richiesti per beneficiare dell'APE Sociale sono quelli di aver svolto per almeno 7 anni negli ultimi dieci oppure sei anni negli ultimi sette e il possesso di una anzianità contributiva di almeno 36 anni.</p>

<p>2024, 187,8 milioni di euro per l'anno 2025, 106,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 17,7 milioni di euro per l'anno 2027. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2022.</p>	
<p><b>Comma 94 – Opzione donna</b>  All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 » e, al comma 3, le parole: « entro il 28 febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 28 febbraio 2022 ».</p>	<p>Vengono nuovamente prorogati di un anno i requisiti per usufruire dell'“opzione donna” per le lavoratrici. I requisiti previsti, 35 anni di contributi e 58 anni di anzianità devono essere maturati <b>entro il 31/12/2020</b>.  <b>È fissata al 28/02/2022 la data per la presentazione delle relative istanze.</b></p>
<p><b>Comma 121 – Decontribuzione</b>  In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p>	<p>Solo per l'anno 2022, viene prevista <b>una riduzione dei contributi obbligatori (pari al 9,19%) a carico dei lavoratori dipendenti</b>.  <b>La riduzione pari allo 0,80% si applica ai redditi di lavoro dipendente fino a 2.692 euro lordi mensili.</b>  <b>Tale riduzione non ha impatto sull'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</b></p>
<p><b>Comma 134 – Congedo di paternità</b>  All'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al primo periodo, le parole: « e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e dall'anno 2021 »;</p>	<p>Diviene strutturale il congedo parentale obbligatorio per il padre da fruirsì <b>nei cinque mesi</b> successivi alla nascita.  Tale congedo obbligatorio diventa di dieci giorni a partire dal 2021.</p>



<p>b) al secondo periodo, le parole: « , a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni dall'anno 2021 »;</p> <p>c) al terzo periodo, le parole: « e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e dall'anno 2021 ».</p>	<p>È messa a regime la possibilità di fruire da parte del padre di un ulteriore giorno di congedo a scalare sul periodo di astensione obbligatoria della madre.</p> <p><b>N.B.: Per quanto riguarda i padri lavoratori dipendenti dalla Pubblica Amministrazione, il Dipartimento della Funzione Pubblica non ha approvato la norma necessaria all'applicazione della norma al Pubblico Impiego.</b></p>
<p><b>Commi da 172 a 173 – LEP servizi educativi per l'infanzia</b></p> <p>172. Al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, all'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera d-sexies) è sostituita dalla seguente: « d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In</p>	<p>Viene incrementato il relativo fondo prevedendo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 120 milioni per il 2022 (erano 100 milioni)</li> <li>- 175 milioni per il 2023 (erano 150 milioni)</li> <li>- 230 milioni per il 2024 (erano 200 milioni)</li> <li>- 300 milioni per il 2025 (erano 250 milioni)</li> <li>- 450 milioni per il 2026 (erano 300 milioni)</li> <li>- 1.100 milioni a decorrere dal 2027 (erano 300 milioni)</li> </ul> <p>per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia sino al raggiungimento del numero minimo che ciascun comune è tenuto a garantire.</p> <p>Il livello minimo di servizio da garantire, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età dai 3 ai 36 mesi, è fissato, nel 2027 al 33%, inclusivo del servizio privato.</p>

considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all'assunzione del personale

Sulla base dei finanziamenti, i comuni garantiscono il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso specifici obiettivi di servizio annuali.

Dall'anno 2022, per comune e fascia demografica di appartenenza, l'obiettivo di servizio è fissato dando la priorità ai territori più svantaggiati, partendo da una soglia del 28,88%.

Gli obiettivi di servizio annuali sono poi incrementati fino al raggiungimento del livello minimo garantito del 33%.

I contributi sono ripartiti entro il 28 febbraio 2022 per il 2022 e entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi.

<p>necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ».</p> <p>173. All'articolo 243, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « a tale fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido ».</p>	
<p><b>Comma 174 – LEP trasporto scolastico alunni disabili</b></p> <p>Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-septies) è aggiunta la seguente:</p> <p>« d-octies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a 80 milioni di euro per l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto</p>	<p>Si prevedono</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 30 milioni di euro per il 2022</li><li>- 50 milioni di euro per il 2023</li><li>- 80 milioni di euro per il 2024</li><li>- 100 milioni di euro per il 2025 e il 2026</li><li>- 120 milioni di euro a partire dal 2027</li></ul> <p>quali risorse finalizzate ad incrementare il numero di studenti disabili privi di autonomia frequentanti la scuola dell'infanzia e quelle del I ciclo a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.</p>

del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al periodo precedente, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ».

**Commi da 179 a 182 – Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità**

179. Per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato « Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli

Per il potenziamento delle attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità di tutti i gradi di scuola è istituito un apposito fondo con dotazione di 100 milioni di euro a partire dal 2022.

<p>alunni con disabilità », con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.</p> <p>180. Il fondo di cui al comma 179 è ripartito, per la quota parte di 70 milioni di euro in favore degli enti territoriali, con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e, per la quota parte di 30 milioni di euro in favore dei comuni, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione.</p> <p>181. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 401, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di 27 milioni di euro per l'anno 2022 »;</p> <p>b) al comma 402, alinea, dopo le parole: « di concerto con » sono inserite le seguenti: « il Ministro per le disabilità e con ».</p> <p>182. Il rifinanziamento di cui al comma 181, lettera a), è finalizzato a favorire, nel limite di spesa ivi previsto, iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico.</p>	<p>Il fondo è ripartito per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 70 milioni di euro in favore degli enti territoriali</li><li>- 30 milioni di euro in favore dei comuni.</li></ul> <p>Il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico è rifinanziato con 27 milioni per l'anno 2022 ed è finalizzato a favorire iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico.</p>
<p><b>Comma 326 – Organico COVID</b></p> <p>Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, il termine dei contratti</p>	<p>Il comma dispone la possibilità di proroga dei contratti sottoscritti in base al D.L. sostegni bis, i cosiddetti <b>contratti covid</b> (D.L.73/2021) fino</p>

<p>sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022 nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2022. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2022, provvede al monitoraggio delle spese di cui al primo periodo, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e la quota parte delle risorse di cui al secondo periodo che, in base al monitoraggio, risulti non spesa è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.</p>	<p>al termine delle lezioni. <b>La proroga si applica anche ai contratti del personale ATA.</b></p> <p>A tale fine, viene rifinanziato con ulteriori 400 milioni di euro il fondo destinato al pagamento di tali supplenze.</p> <p>Il Ministero dell'istruzione, entro la scadenza del 31 luglio 2022, provvederà al monitoraggio delle spese sostenute; la quota eventualmente residua viene versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere finalizzata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.</p>
<p><b>Comma 327 – Valorizzazione della professione docente</b></p> <p>All'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».</p>	<p>Il fondo per la valorizzazione della professione docente, già previsto dalla L.205/2017, viene incrementato di 300 milioni a partire dall'anno 2022.</p> <p>Si tratta del fondo (pari a 30 milioni di euro) già utilizzato in occasione del precedente rinnovo contrattuale (2016/2018) per finanziare l'incremento della RPD.</p>
<p><b>Comma 328 – Contributo alle scuole paritarie</b></p> <p>Per l'anno 2022 è assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie un contributo aggiuntivo di 20 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro</p>	<p>Viene introdotto un apposito finanziamento di 20 milioni di euro destinato alle scuole paritarie. Il Ministro dell'Istruzione, con proprio</p>

<p>dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>decreto ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, individuerà le modalità ed i criteri per la ripartizione dei fondi.</p>
<p><b>Commi da 329 a 338 – Educazione motoria nella scuola primaria</b></p> <p>329. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, nelle more di una complessiva revisione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, è introdotto, gradualmente e subordinatamente all'adozione del decreto di cui al comma 335, l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, nelle classi quarte e quinte, da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e dell'iscrizione nella correlata classe di concorso « Scienze motorie e sportive nella scuola primaria ».</p> <p>330. L'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria è prevista per la classe quinta a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché di quelle di personale definite con il decreto di cui al comma 335.</p> <p>331. Si accede all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria a seguito del superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti. Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 « Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate » o nella classe LM-68 « Scienze e tecniche dello sport » o nella classe LM-</p>	<p>Viene introdotto, <i>gradualmente</i>, l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, nelle classi quarte e quinte.</p> <p>La <i>graduale</i> introduzione dell'insegnamento avviene a partire dalle classi V per l'anno scolastico 2022/23 e dalle classi IV per l'anno scolastico 2023/24 nel limite delle risorse come di seguito definite.</p> <p>L'accesso all'insegnamento avverrà mediante il superamento di procedure concorsuali abilitanti a cui potranno partecipare coloro che sono in possesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della LM-67 o LM-68 o LM-47</li> </ul> <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di titoli di studio equiparati ai sensi del D.M.9 luglio 2009</li> </ul> <p>unitamente al possesso di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.</p>

47 « Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie » oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, che abbiano, altresì, conseguito 24 crediti formativi universitari o accademici – CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

332. Il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria.

333. Il contingente dei docenti di educazione motoria di cui al comma 329 è determinato in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l'insegnamento, rispetto all'orario di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l'orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento. In tale ultimo caso le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza, ferma restando la responsabilità dei docenti coinvolti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare situazioni di esubero di personale.

334. I posti per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, individuati dal decreto di cui al comma 335, in fase di prima applicazione, sono coperti con concorso per titoli ed esami abilitante, da bandire negli anni 2022 e 2023. Il contenuto del bando, i termini e

Lo stato giuridico del docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato giuridicamente ed economicamente a quello del medesimo grado di insegnamento; il docente di educazione motoria non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria.

Il contingente di tali docenti è determinato considerando non più di 2 ore settimanali aggiuntive di insegnamento per le classi che non adottano il tempo pieno rispetto all'orario di cui al DPR 89/2009. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono il medesimo orario anche se interessate dal nuovo insegnamento; in quest'ultimo caso, le ore di educazione motoria possono essere effettuate in compresenza. Dall'attuazione delle disposizioni non possono derivare situazioni di esubero di personale.

I posti di educazione motoria nella scuola primaria sono coperti con un concorso abilitante da bandire negli anni 2022 e 2023.

A tale proposito il Ministero disciplina il contenuto del bando entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo a carico dei partecipanti sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'entità del contributo di cui al secondo periodo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le relative graduatorie hanno validità annuale e in ogni caso perdono efficacia con l'approvazione delle graduatorie riferite al successivo concorso.

335. Con decreto annuale del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento, e, in sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022:

a) è rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, sulla base del quale, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale derivante dall'applicazione della normativa vigente, con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, tenendo conto delle esigenze di personale connesse all'attuazione a regime del PNRR e di quanto disposto dall'articolo 64 del decreto-legge

Le graduatorie concorsuali hanno validità annuale e perdono efficacia con l'approvazione delle graduatorie del concorso successivo.

Con Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, da adottare entro febbraio 2022:

- è rilevato il personale cessato o che abbia richiesto di cessare e quello in servizio a tempo indeterminato per tutti i gradi di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di posto e posti di potenziamento sulla base del quale è rimodulato il fabbisogno del personale derivante con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria;

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) sono definiti il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato l'insegnamento di educazione motoria e il relativo numero dei posti di insegnamento.

336. I decreti di cui al comma 335 relativi alle dotazioni organiche del personale docente evidenziano i posti comuni, di sostegno e di potenziamento per ciascun ordine e grado di istruzione distintamente per regione, con evidenza dei posti da destinare all'educazione motoria nella scuola primaria.

337. Nel caso in cui le graduatorie di concorso di cui al comma 334 non siano approvate in tempo utile per l'assunzione in ruolo dei docenti, i contratti a tempo determinato necessari possono essere attivati anche con i soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per le classi di concorso A-48 « Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado » e A-49 « Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado ». L'attivazione dei predetti contratti a tempo determinato è subordinata all'adozione del decreto di cui al comma 335.

338. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero dell'istruzione provvede ad effettuare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 329 a 337, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

- è definito il numero delle classi quinte (e, per gli anni scolastici successivi al 2022/23, delle classi quarte) presso le quali è attivato l'insegnamento.

I decreti relativi alle dotazioni organiche evidenziano i posti comuni, quelli di sostegno e di potenziamento di ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione, con l'evidenziazione dei posti destinati all'insegnamento dell'educazione motoria nella primaria.

Nel caso in cui non siano disponibili per tempo le graduatorie concorsuali per l'assunzione dei docenti, possono essere attivati contratti a tempo determinato nei confronti degli aspiranti collocati nelle GPS per gli insegnamenti di A-48 e A-49.

Dall'anno 2023, il Ministero effettua, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un apposito monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni comunicandone le risultanze al Ministero delle finanze.

**Commi da 339 a 342 – Incremento FUN dirigenti scolastici**

339. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici in relazione alla complessità e alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

340. Per le medesime finalità di cui al comma 339, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 339, è incrementato di ulteriori 8,3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2022, e di 25 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2023. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

341. Per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuano ad operare le contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sempre sulla base del riparto regionale delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale, di cui all'articolo 4 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, disposto dal Ministero dell'istruzione in

Viene incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, il Fondo Unico Nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato di cui all'articolo 4 del CCNL dell'area V della dirigenza.

L'incremento è destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

Per le medesime finalità il FUN è ulteriormente incrementato di 8,3 milioni di euro per il 2022 e di 25 milioni di euro per l'anno 2023.

Anche in questo caso gli importi sono finalizzati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

Per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22 continuano ad operare le contrattazioni regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sulla base del riparto regionale del FUN di cui all'art.4 del CCNL dell'Area V della dirigenza.

<p>applicazione dell'articolo 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 15 luglio 2010.</p> <p>342. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 340 si provvede per l'anno 2022, per un importo di 8,3 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e per l'anno 2023, per un importo di 25 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse aggiuntive stanziare dall'art. 1, comma 503 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.</p>	<p>Gli oneri derivanti dalle disposizioni sono coperti per il 2022 con una riduzione di 8,3 milioni del Fondo per l'arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa (L.440/1997).</p> <p>Per l'anno 2023, per un importo di 25 milioni di euro, mediante una riduzione delle risorse aggiuntive stanziare ad incremento della L.440/1997 dalla Legge 178/2020.</p>
<p><b>Comma 343 – Dimensionamento rete scolastica</b></p> <p>All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «l'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024». All'articolo 1, comma 979, della medesima legge n. 178 del 2020, le parole: «e di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 40,84 milioni di euro per l'anno 2022, 45,83 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro per l'anno 2024 ».</p>	<p>Viene prorogata anche agli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 la disposizione introdotta nel corrente a.s. che riduce da 600 a 500 unità, ovvero da 400 a 300 unità per le istituzioni scolastiche site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, il numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni di un Dirigente scolastico e di un Dsga.</p>
<p><b>Commi da 344 a 347 – Riduzione numero alunni per classe</b></p> <p>344. Al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente, il Ministero dell'istruzione è autorizzato, nei limiti di cui alla lettera d) del comma 345, a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo</p>	<p>Viene prevista, <b>nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente</b>, la possibilità di istituire classi in deroga ai limiti previsti dal DPR 81/2009 al fine di rendere efficace il diritto all'istruzione degli</p>

2009, n. 81. La predetta deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345 e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente.

345. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di febbraio precedente all'anno scolastico di riferimento e, in sede di prima attuazione, entro il mese di marzo 2022:

a) sono individuati gli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica da utilizzare per individuare le scuole beneficiarie della deroga di cui al comma 344;

b) sono definite le soglie degli indicatori di cui alla lettera a) al di sotto o al di sopra delle quali opera la deroga di cui al comma 344 per il grado della scuola primaria e per il primo e il secondo grado della scuola secondaria;

c) sono definiti i parametri da utilizzare per la costituzione delle classi, escluse le pluriclassi, nelle scuole caratterizzate da valori degli indicatori inferiori o superiori alle menzionate soglie, in luogo di quelli definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

d) è individuata, nell'ambito del fabbisogno di personale come rimodulato ai sensi del comma 335, la quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga ed è individuato conseguentemente il numero delle predette classi.

346. L'attuazione del decreto di cui al comma 345 è affidata agli uffici scolastici regionali.

studenti svantaggiati collocati in classi prossime o superiori ai limiti stabiliti.

La deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con D.M.

Il Ministero con proprio decreto, di concerto con il MEF, entro marzo 2022:

- Individua gli indicatori di cui sopra utili per l'individuazione delle scuole beneficiarie della deroga;
- Definisce le soglie per l'applicazione delle deroghe nella scuola primaria e secondaria di I e II grado;
- Definisce i parametri da utilizzare per la costituzione delle classi in deroga, escluse le pluriclassi;
- Individua la quota massima di personale da destinare a tali classi applicando gli stessi criteri già applicati per l'introduzione dell'educazione motoria nella scuola primaria (comma 335).

<p>347. Il Ministero dell'istruzione effettua, entro il termine dell'anno scolastico 2024/2025, una valutazione dell'impatto delle disposizioni di cui ai commi da 344 a 346 sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica.</p>	<p>La competenza ad applicare quanto previsto dal D.M. sarà affidata ai singoli Uffici Scolastici Regionali.</p> <p>Viene prevista una valutazione triennale ex-post (al termine dell'anno scolastico 2024/25) dell'impatto delle disposizioni inerenti alle deroghe ai limiti ordinamentali.</p>
<p><b>Comma 533 – Manutenzione delle scuole</b>  All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 63, le parole: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023, 530 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l'anno 2030, 335 milioni di euro per l'anno 2031 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036»;</p> <p>b) al comma 64, al primo periodo, le parole: «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022, per il periodo 2020-2029, ed entro la data del 30 giugno 2029, per il periodo 2030-2036» e, al secondo periodo, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei decreti».</p>	<p>Si incrementano le <b>future</b> risorse disponibili per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, nuova costruzione, incremento dell'efficienza energetica e cablaggio interno delle scuole di province e città metropolitane.</p> <p>In pratica, si aumentano di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 milioni quelle per il 2024</li> <li>- 10 milioni quelle per il 2025;</li> <li>- 20 milioni quelle per il 2026 e 2027;</li> <li>- 25 milioni quelle per il 2028 e 2029;</li> <li>- 260 milioni per il 2030, 335 milioni per il 2031 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036.</li> </ul> <p>Il DPCM, di concerto con MI e MEF, con il quale verranno individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse dovrà essere emanato entro il 30 giugno 2022 per il periodo 2020-2029, e entro la data del 30 giugno 2029 per il periodo 2030-2036.</p>
<p><b>Commi da 604 a 606 – Trattamento accessorio</b>  604. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con</p>	<p>Vengono previsti 110,6 milioni (lordo stato) da destinare alla retribuzione accessoria del personale delle amministrazioni statali</p>

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 605. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604, la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nell'allegato 8 annesso alla presente legge, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate,

sulla base di una percentuale del monte salari 2018 e secondo modalità e criteri stabiliti dal CCNL relativo al triennio 2019-2021.

52,18 milioni del fondo originario (110,6 milioni) sono destinati, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate alle Forze di Polizia e alle Forze Armate per il pagamento degli straordinari.

<p>introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue di cui al presente comma sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.</p> <p>606. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 89,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per il personale docente.</p>	<p>Il FMOF viene incrementato di 89,4 milioni di euro a decorrere dal 2022 per il personale docente</p>
<p><b>Commi da 609 a 611 – Fondi per i rinnovi contrattuali 2022-2024</b></p> <p>609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo</p>	<p>Si tratta della prima parte delle risorse finalizzate ai rinnovi contrattuali per il periodo 2022-2024. Sono stanziati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 310 milioni di euro per l'anno 2022</li><li>- 500 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024.</li></ul> <p>A valere su tali risorse, verrà corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale nella seguente misura:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 0,3% dello stipendio tabellare dal 1° aprile al 30 giugno 2022;</li><li>- 0,5% dello stipendio tabellare dal 1° luglio 2022.</li></ul>



massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

610. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 609, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

611. Le disposizioni di cui al comma 610 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

**Comma 612 – Ordinamento professionale**

Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono integrate, a decorrere dal 2022, della somma di 95 milioni di euro comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l'istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici

Le risorse già previste per il rinnovo del CCNL sono integrate, a partire dal 2022, da 95 milioni di euro (lordo stato) al fine di definire, nell'ambito del rinnovo contrattuale 2019-2021, i nuovi ordinamenti professionali, nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55% del monte salari 2018 dello stesso personale.

<p>diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al primo periodo.</p>	
<p><b>Comma 613 – Risorse per la formazione</b>  Al fine di conseguire l'obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo per la formazione con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.</p>	<p>Viene costituito un fondo, con dotazione originaria di 50 milioni di euro a partire dal 2022, finalizzato alla piena formazione digitale, ecologica ed amministrativa dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.</p>
<p><b>Commi da 697 a 698 – Fondo funzionamento istituzioni scolastiche</b>  697. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Il predetto incremento è destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.  698. Le risorse di cui al comma 697 sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del Fondo per il funzionamento</p>	<p>Viene incrementato di 20 milioni di euro il fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche. Tale incremento non è strutturale ma limitato all'anno 2022.  Le nuove risorse sono finalizzate a supportare il personale <b>delle scuole statali</b>, gli studenti e le famiglie con servizi per assistenza e supporto psicologico in relazione alla prevenzione e trattamento dei disagi da COVID-19.  Le risorse saranno assegnate alle scuole sulla base dei criteri e parametri già adottati per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.</p>

<p>delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	
<p><b>Comma 770 – Scuole nelle piccole isole</b>          Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi nelle piccole isole, in proporzione al numero degli studenti che risultano iscritti in detti plessi al momento dell'emanazione del decreto, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di sede disagiata. Con il decreto di cui al periodo precedente sono altresì definiti i criteri per l'attribuzione dell'indennità di sede disagiata a ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato a un plesso sito in una piccola isola.</p>	<p>A decorrere dal 2022, il Fondo MOF verrà incrementato di ulteriori 3 milioni per garantire la continuità didattica nelle scuole scolastiche statali delle piccole isole.</p> <p>Entro il 30 aprile di ciascun anno, un D.M. ripartirà tali somme tra le scuole che hanno plessi nelle piccole isole in proporzione al numero degli studenti che risultano iscritti.</p> <p>Con lo stesso decreto si definiscono i criteri per l'attribuzione <b>dell'indennità di sede disagiata</b> ai docenti assunti a tempo (indeterminato o determinato) e assegnato ad un plesso di una piccola isola.</p>
<p><b>Comma 878 – Ambito Territoriale BAT</b>          Al fine di adeguare le strutture territoriali del Ministero dell'istruzione nella provincia di Barletta, Andria e Trani, è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2022. La dotazione organica del Ministero dell'istruzione è altresì incrementata di un posto di livello dirigenziale non generale, da coprire anche mediante l'indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo è autorizzata la spesa di euro 75.575 per l'anno 2022 e di euro 151.149 a decorrere dall'anno 2023.</p>	<p>Si stanziavano 300.000 euro per l'adeguamento delle strutture territoriali della provincia di Barletta, Andria e Trani.</p> <p>Viene, altresì, incrementata di una unità la dotazione di un posto di livello dirigenziale non generale la dotazione organica del Ministero.</p>

**Comma 956 – Esami di Stato a.s.2021/22**

In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo d'istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono, sentite le competenti Commissioni parlamentari, essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Le specifiche misure adottate ai sensi del presente comma non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Ministro dell'Istruzione, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e sentite le commissioni parlamentari, può emanare una o più ordinanze per adottare specifiche misure relative alla valutazione degli apprendimenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del I e del II ciclo, anche tra quelle già definite con D.L.22/2020 (per esempio, eliminando una o più prove di esame e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale).

Tali disposizioni non devono determinare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Comma 957 – Vincolo permanenza DSGA neoassunti**

Al comma 5-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «cinque anni» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni».

Il vincolo di permanenza nella sede di prima destinazione dei Dsga vincitori di concorso viene ridotto da 5 a 3 anni scolastici.

**Comma 958 – Assunzione docenti da GM tardive**

Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:  
 «9-ter. I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni sono destinati sino al 15 febbraio 2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2022 dei soggetti di cui al comma

I posti comuni e di sostegno già autorizzati e rimasti vacanti dopo le operazioni di assunzione in ruolo da GPS di I fascia (comma 4 del D.L.73/2021) sono utilizzati, fino al 15 febbraio 2022, per le assunzioni in ruolo dei vincitori del concorso straordinario (ex D.L.126/2019) limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione è avvenuta dopo il 31 agosto ed entro il 30 novembre 2021.

<p>3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avviene dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021».</p>	<p>La decorrenza economica e giuridica di tali assunzioni è il 1° settembre 2022.</p>
<p><b>Comma 959 – Dirigenti Tecnici</b>  All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al primo periodo, dopo le parole: «a prorogare» sono inserite le seguenti: «o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo, gli incarichi riguardanti»;  b) al primo periodo, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022»;  c) al terzo periodo, le parole: «pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022».</p>	<p>Il comma prevede la proroga al 31 dicembre 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- degli incarichi di Dirigente tecnico</li> <li>- ovvero il conferimento degli stessi nel caso in cui non si fosse ancora dato luogo al conferimento.</li> </ul>
<p><b>Comma 960 – Personale ex-LSU</b>  All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5-septies è sostituito dal seguente:  «5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito dei posti di cui al comma 5-ter, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2022, il personale in possesso dei</p>	<p>Il comma prevede una nuova procedura di internalizzazione del personale ex-LSU (la terza) a cui partecipano gli esclusi dalla II procedura.  In particolare:  Il Ministero attiva una procedura selettiva per la copertura dei posti rimasti vacanti (sempre nel limite del contingente degli 11.263 originari) con decorrenza dal 1° settembre 2022.  La procedura è riservata a coloro che non abbiano potuto partecipare alla II procedura per assenza di disponibilità nella provincia di appartenenza; gli stessi devono essere in possesso dei requisiti richiesti</p>

requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il collocamento in ruolo, una tantum e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati anche per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell'ordine della medesima graduatoria nazionale, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma e dei commi precedenti sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter e 5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono

dal comma 5-sexies (impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi purché comprensivi il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi ed in possesso del diploma di scuola secondaria di I grado).

L'assunzione avviene sulla base di una graduatoria nazionale formulata in base a selezioni provinciali.

Al termine della III procedura di internalizzazione, i posti eventualmente residuati sono utilizzati per il collocamento in ruolo, a domanda e sempre nell'ordine di una graduatoria nazionale, dei partecipanti che siano rimasti in soprannumero nella propria provincia in virtù della propria posizione.

Le assunzioni sono autorizzate anche a tempo parziale e i contratti part-time non possono essere trasformati in contratti a tempo pieno se non in presenza di risorse certe.

Le risorse che derivano da cessazioni a qualsiasi titolo del personale ex-LSU stabilizzato sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti part-time della I, della II e della III procedura.

Nelle more dell'avvio della III procedura di stabilizzazione, i posti e le ore residue all'esito della II procedura sono coperti con supplenze temporanee.

<p>ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Le assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario per il numero di aspiranti inserito in graduatoria, di quelli resi nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel limite di spesa di cui al comma 5-bis. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause di esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinate con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente disposizione ».</p>	<p>Anche il personale stabilizzato con la III procedura non ha diritto al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari dei contratti per lo svolgimento dei servizi ausiliari.</p> <p>Il relativo bando deve essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio.</p>
<p><b>Comma 973 – Finanziamento INDIRE</b> Al fine di garantire il sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e ricerca didattica, di orientamento e contrasto alla dispersione scolastica, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a titolo di contributo nell'anno 2022 a favore dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE.</p>	<p>Viene autorizzata una spesa di 2 milioni di euro a favore dell'INDIRE per il sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale, di documentazione e di ricerca didattica.</p>